



1061

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64

Del 22/11/18

OGGETTO Esame di eventuali situazioni di incompatibilita', con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della Legge Regionale n. 31/1986

L'anno Duemiladiciotto questo giorno Ventidue del mese di Novembre alle ore 16,00 nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato in data 16 Novembre 2018 prot. n. 7037 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed aperta al pubblico e prosecuzione in sessione ordinaria e su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Giusy Cannizzaro

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. // come segue:

N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Cannizzaro Giusy	X		7	Stranci Pietro	X	
2	La Motta Tiziana Vita	X		8	Fucarino Anna	X	
3	Cicchirillo Antonino	X		9	Lala Eleonora	X	
4	Colletti Alfonso	X		10	Parrino Sergio G.	X	
5	Di Miceli Pietro	X					
6	Lala Vito	X					

Con l'assistenza del Segretario Dott. Gabriele Pecoraro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to: Dott.ssa Giusy Cannizzaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Tiziana Vita La Motta

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Gabriele Pecoraro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 27 NOV 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/91, n. 44 – sarà / è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal 27 NOV 2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 12 DIC. 2018

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Gabriele Pecoraro

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Gabriele Pecoraro

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ 10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 della L.R. n. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

F.to: _____



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA PROVVISORIA N. DEL PROGRESSIVO N.

DELIBERA DEFINITIVA N. 64 DEL 22.4.18 ORE 16,00

CONSIGLIERI PRESENTI

CANNIZZARO GIUSY
LA MOTTA TIZIANA VITA
CICCHIRILLO ANTONINO
COLLETTI ALFONSO
DI MICELIPIETRO
LALA VITO
STRANCI PIETRO
FUCARINO ANNA
LALA ELEONORA
PARRINO SERGIO GIOACHINO

PRES.	ASS.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

PROPOSTA

OGGETTO: **Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall' art. 14 della Legge regionale n.31/1986.**

FORMULAZIONE:

Oggetto: Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della Legge regionale n. 31/1986

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto dei risultati delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il rinnovo del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;

Ritenuto che, dopo gli adempimenti del giuramento dei consiglieri eletti e della loro convalida, è necessario verificare eventuali situazioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 10 della L.R. 24.06.1986, N° 31, modificato dall'art. 21, comma 4, della L.R. 19/2005 ed integrato dall'art. 17 della L.R. 22/2008;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI _____

DELIBERA

Sicilia

L.R. 24-6-1986 n. 31

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 giugno 1986, n. 34.

(giurisprudenza)

Art. 10

Incompatibilità ⁽²¹⁾.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽²²⁾.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune

luogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
une, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia
torialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a
enza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di
rmazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ⁽²³⁾. La
stituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di
ompatibilità ⁽²⁴⁾. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti
orso ⁽²⁵⁾.

tutto
dieci

(23)

(24)

(25)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato,
ettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda
essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato,
nariato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
into il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
rso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi
pendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito
uido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,
bia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*art. 46 del decreto
l Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una
estione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
eleggibilità prevista nel precedente articolo.

ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica
coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte
egolarmente nei registri pubblici.

le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non
si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del
mandato.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz.
Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la *L.R. 26
agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco
o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia
incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(22) Punto così sostituito dall'*art. 21, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n.
19*. Il testo originario era così formulato: «1) l'amministratore o il
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto
o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della Provincia o del
Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in

tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.».

(23) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

(24) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

(25) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.*

Oggetto: Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della Legge regionale n. 31/1986

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto dei risultati delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il rinnovo del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;

Ritenuto che, dopo gli adempimenti del giuramento dei consiglieri eletti e della loro convalida, è necessario verificare eventuali situazioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 10 della L.R. 24.06.1986, N° 31, modificato dall'art. 21, comma 4, della L.R. 19/2005 ed integrato dall'art. 17 della L.R. 22/2008;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI _____

DELIBERA

IL PRESIDENTE

dopo averne dato lettura, mette ai voti la proposta di deliberazione superiormente riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti

APPROVA

la proposta di deliberazione prendendo atto che non sussistono condizioni di incompatibilità per la convalida del Consigliere surrogante.

A questo punto il Presidente proclama eletto Consigliere Comunale in tutte le sue funzioni il candidato Stranci Pietro.

Il Sindaco porge al nuovo Consigliere gli auguri per una proficua attività amministrativa.

Il Presidente, nel ricordare la precedente esperienza comune quando entrambi sono stati Consiglieri di opposizione, evidenzia Piero Stranci, cui augura buon lavoro, come persona seria ed onesta e si dichiara orgogliosa e felice di far parte dello stesso gruppo consiliare.